

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE DELL'UMBRIA



PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 23 maggio 2007

*Prezzo € 1,15
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2007, n. 141.

Regolamento interno del Consiglio regionale.

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2007,
n. 141.

Regolamento interno del Consiglio regionale Pag. 6

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1	<i>(Il Consiglio regionale)</i>	»	8
Articolo 2	<i>(Prima riunione del Consiglio regionale)</i>	»	8
Articolo 3	<i>(Prerogative e doveri dei Consiglieri)</i>	»	8
Articolo 4	<i>(Diritto di accesso dei Consiglieri)</i>	»	8

CAPO II

GLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 5	<i>(Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza)</i>	»	9
Articolo 6	<i>(Il Presidente del Consiglio regionale)</i>	»	9
Articolo 7	<i>(L'Ufficio di Presidenza)</i>	»	9
Articolo 8	<i>(I Vice Presidenti)</i>	»	10
Articolo 9	<i>(I Consiglieri Segretari)</i>	»	10
Articolo 10	<i>(Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri)</i>	»	10
Articolo 11	<i>(I Gruppi consiliari)</i>	»	10
Articolo 12	<i>(La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)</i>	»	10
Articolo 13	<i>(Statuto delle opposizioni)</i>	»	11
Articolo 14	<i>(Il Collegio dei revisori dei conti)</i>	»	11
Articolo 15	<i>(Le Commissioni consiliari permanenti e i Comitati permanenti)</i>	»	11
Articolo 16	<i>(Composizione delle Commissioni permanenti)</i>	»	11
Articolo 17	<i>(Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti)</i>	»	11
Articolo 18	<i>(Assegnazione degli atti in Commissione)</i>	»	12
Articolo 19	<i>(Legge comunitaria regionale)</i>	»	12
Articolo 20	<i>(Pareri del Consiglio delle Autonomie Locali e procedure)</i>	»	12
Articolo 21	<i>(Convocazione delle Commissioni)</i>	»	12

CAPO III

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI E DEI COMITATI

Articolo 22	<i>(Pubblicità delle sedute e processo verbale)</i>	»	12
Articolo 23	<i>(Validità delle decisioni delle Commissioni)</i>	»	13
Articolo 24	<i>(Ordine dei lavori in Commissione)</i>	»	13

S O M M A R I O

Articolo 25	<i>(Discussione in Commissione)</i>	Pag. 13
Articolo 26	<i>(Istruttoria in sede referente)</i>	» 13
Articolo 27	<i>(Procedimento in sede referente)</i>	» 13
Articolo 28	<i>(Esame in sede redigente)</i>	» 14
Articolo 29	<i>(Procedimento in sede redigente)</i>	» 14
Articolo 30	<i>(Esame in sede consultiva)</i>	» 14
Articolo 31	<i>(Termine per i lavori delle Commissioni)</i>	» 14
Articolo 32	<i>(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari)</i>	» 14
Articolo 33	<i>(Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari)</i>	» 14
Articolo 34	<i>(Valutazione delle politiche pubbliche)</i>	» 15
Articolo 35	<i>(Le Commissioni speciali)</i>	» 15
Articolo 36	<i>(Le Commissioni d'inchiesta)</i>	» 15
Articolo 37	<i>(Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta)</i>	» 15
Articolo 38	<i>(Indagini conoscitive)</i>	» 15
Articolo 39	<i>(Il Comitato per la legislazione)</i>	» 15
Articolo 40	<i>(Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale)</i>	» 16
Articolo 41	<i>(Norme comuni per i Comitati permanenti)</i>	» 16
Articolo 42	<i>(Clausole valutative)</i>	» 16
Articolo 43	<i>(Riordino e semplificazione normativa)</i>	» 16

CAPO IV
SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 44	<i>(Programma delle attività del Consiglio)</i>	» 16
Articolo 45	<i>(Concertazione)</i>	» 17
Articolo 46	<i>(Convocazione del Consiglio regionale)</i>	» 17
Articolo 47	<i>(Inserimento di atti all'ordine del giorno)</i>	» 17
Articolo 48	<i>(Apertura e chiusura delle sedute)</i>	» 17
Articolo 49	<i>(Comunicazioni al Consiglio)</i>	» 17
Articolo 50	<i>(Verifica del numero legale)</i>	» 17
Articolo 51	<i>(Polizia delle sedute)</i>	» 17
Articolo 52	<i>(Disciplina delle sedute)</i>	» 18
Articolo 53	<i>(Sospensione e scioglimento delle sedute)</i>	» 18
Articolo 54	<i>(Pubblicità delle sedute)</i>	» 18
Articolo 55	<i>(Abbigliamento dei Consiglieri e del personale)</i>	» 18
Articolo 56	<i>(Disciplina del pubblico)</i>	» 18
Articolo 57	<i>(Processo verbale e resoconto)</i>	» 18

CAPO V
DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE
IN GENERALE

Articolo 58	<i>(Oggetto della discussione)</i>	» 18
Articolo 59	<i>(Ordine della discussione)</i>	» 18
Articolo 60	<i>(Questione pregiudiziale e sospensiva)</i>	» 18
Articolo 61	<i>(Fatto personale)</i>	» 19

S O M M A R I O

Articolo 62	<i>(Votazioni)</i>	Pag.	19
Articolo 63	<i>(Irregolarità delle votazioni)</i>	»	19
Articolo 64	<i>(Risultato delle votazioni)</i>	»	19
Articolo 65	<i>(Proposte respinte)</i>	»	19

CAPO VI
DISCUSSIONE E VOTAZIONE
DEI PROGETTI DI LEGGE, DI REGOLAMENTO
DELEGATO E DI ATTO AMMINISTRATIVO

Articolo 66	<i>(Procedura d'urgenza)</i>	»	19
Articolo 67	<i>(Discussione generale)</i>	»	20
Articolo 68	<i>(Proposta di non passaggio agli articoli)</i>	»	20
Articolo 69	<i>(Presentazione degli emendamenti)</i>	»	20
Articolo 70	<i>(Esame degli articoli e degli emendamenti)</i>	»	20
Articolo 71	<i>(Ritiro degli emendamenti)</i>	»	20
Articolo 72	<i>(Ordini del giorno)</i>	»	20
Articolo 73	<i>(Correzioni formali)</i>	»	20
Articolo 74	<i>(Votazione dei progetti di legge)</i>	»	21
Articolo 75	<i>(Votazione degli emendamenti)</i>	»	21
Articolo 76	<i>(Approvazione dei regolamenti delegati)</i>	»	21

CAPO VII
ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA
E DI BILANCIO E DEL DOCUMENTO ANNUALE
DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 77	<i>(Sessione di bilancio)</i>	»	21
Articolo 78	<i>(Discussione e approvazione)</i>	»	21
Articolo 79	<i>(Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale)</i>	»	21
Articolo 80	<i>(Emendamenti al disegno di legge di bilancio)</i>	»	22
Articolo 81	<i>(Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti)</i>	»	22
Articolo 82	<i>(Procedura di approvazione del Documento Annuale di Programmazione)</i>	»	22

CAPO VIII
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI
E RISOLUZIONI

Articolo 83	<i>(Presentazione)</i>	»	22
Articolo 84	<i>(Interrogazioni)</i>	»	22
Articolo 85	<i>(Svolgimento delle interrogazioni in Consiglio)</i>	»	22
Articolo 86	<i>(Risposta scritta)</i>	»	22
Articolo 87	<i>(Svolgimento delle interrogazioni in Commissione)</i>	»	22
Articolo 88	<i>(Interrogazioni a risposta immediata)</i>	»	22
Articolo 89	<i>(Interpellanze)</i>	»	23
Articolo 90	<i>(Svolgimento delle interpellanze)</i>	»	23
Articolo 91	<i>(Norme comuni per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze)</i>	»	23
Articolo 92	<i>(Seduta dedicata agli atti di sindacato ispettivo)</i>	»	23
Articolo 93	<i>(Mozioni)</i>	»	23

S O M M A R I O

Articolo 94	(Svolgimento delle mozioni)	Pag. 23
Articolo 95	(Emendamenti alle mozioni)	» 23
Articolo 96	(Trasformazione delle mozioni)	» 23
Articolo 97	(Votazione delle mozioni)	» 23
Articolo 98	(Discussione)	» 23
Articolo 99	(Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in una unica discussione)	» 24
Articolo 100	(Risoluzioni)	» 24
Articolo 101	(Mozione di sfiducia)	» 24
Articolo 102	(Censura ad un singolo Assessore)	» 24
Articolo 103	(Decisioni in ordine alle petizioni)	» 24
Articolo 104	(Sentenze della Corte costituzionale e referendum abroga- tivi)	» 24

CAPO IX**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 105	(Norme transitorie)	» 25
Articolo 106	(Procedura per l'approvazione)	» 25
Articolo 107	(Modificazioni e integrazioni del Regolamento)	» 25
Articolo 108	(Termine per l'efficacia)	» 25

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
8 maggio 2007, n. 141.

Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo statuto regionale;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale n. 23 del 29 luglio 2005, istitutiva della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari;

Vista la proposta di deliberazione non legislativa di iniziativa della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari concernente: «Nuovo regolamento interno del Consiglio regionale»;

Udita la relazione alla suddetta proposta illustrata dal Presidente della Commissione Ada Girolamini;

Uditi gli interventi dei Consiglieri regionali;

Visto l'emendamento presentato dal Presidente della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari Ada Girolamini;

All'unanimità dei voti espressi nei modi legge dai 22 consiglieri presenti e votanti, nel testo emendato

delibera:

— di approvare l'atto interno concernente: «Regolamento interno del Consiglio regionale» nel testo allegato

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
(Il Consiglio regionale)

Articolo 2
(Prima riunione del Consiglio regionale)

Articolo 3
(Prerogative e doveri dei Consiglieri)

Articolo 4
(Diritto di accesso dei Consiglieri)

CAPO II
GLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 5
(Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza)

Articolo 6
(Il Presidente del Consiglio regionale)

Articolo 7
(L'Ufficio di Presidenza)

Articolo 8
(I Vice Presidenti)

Articolo 9
(I Consiglieri segretari)

Articolo 10
(Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri)

Articolo 11
(I Gruppi consiliari)

Articolo 12
(La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

Articolo 13
(Statuto delle opposizioni)

Articolo 14
(Il Collegio dei revisori dei conti)

Articolo 15
(Le Commissioni consiliari permanenti e i Comitati permanenti)

Articolo 16
(Composizione delle Commissioni permanenti)

Articolo 17
(Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti)

Articolo 18
(Assegnazione degli atti in Commissione)

Articolo 19
(Legge comunitaria regionale)

Articolo 20
(Pareri del Consiglio delle Autonomie Locali e procedure)

Articolo 21
(Convocazione delle Commissioni)

CAPO III
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI E DEI COMITATI

Articolo 22
(Pubblicità delle sedute e processo verbale)

Articolo 23
(Validità delle decisioni delle Commissioni)

Articolo 24
(Ordine dei lavori in Commissione)

Articolo 25
(Discussione in Commissione)

Articolo 26
(Istruttoria in sede referente)

Articolo 27
(Procedimento in sede referente)

Articolo 28
(Esame in sede redigente)

Articolo 29
(Procedimento in sede redigente)

Articolo 30
(Esame in sede consultiva)

Articolo 31
(Termine per i lavori delle Commissioni)

Articolo 32
(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari)

Articolo 33
(Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari)

Articolo 34
(Valutazione delle politiche pubbliche)

Articolo 35
(Le Commissioni speciali)

Articolo 36
(Le Commissioni d'inchiesta)

Articolo 37
(Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta)

Articolo 38
(Indagini conoscitive)

Articolo 39
(Il Comitato per la legislazione)

Articolo 40
(Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale)

Articolo 41
(Norme comuni per i Comitati permanenti)

Articolo 42
(Clausole valutative)

Articolo 43
(Riordino e semplificazione normativa)

CAPO IV SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 44
(Programma delle attività del Consiglio)

Articolo 45
(Concertazione)

Articolo 46
(Convocazione del Consiglio regionale)

Articolo 47
(Inserimento di atti all'ordine del giorno)

Articolo 48
(Apertura e chiusura delle sedute)

Articolo 49
(Comunicazioni al Consiglio)

Articolo 50
(Verifica del numero legale)

Articolo 51
(Polizia delle sedute)

Articolo 52
(Disciplina delle sedute)

Articolo 53
(Sospensione e scioglimento delle sedute)

Articolo 54
(Pubblicità delle sedute)

Articolo 55
(Abbigliamento dei Consiglieri e del personale)

Articolo 56
(Disciplina del pubblico)

Articolo 57
(Processo verbale e resoconto)

CAPO V DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE IN GENERALE

Articolo 58
(Oggetto della discussione)

Articolo 59
(Ordine della discussione)

Articolo 60
(Questione pregiudiziale e sospensiva)

Articolo 61
(Fatto personale)

Articolo 62
(Votazioni)

Articolo 63
(Irregolarità delle votazioni)

Articolo 64
(Risultato delle votazioni)

Articolo 65
(Proposte respinte)

CAPO VI DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE, DI REGOLAMENTO DELEGATO E DI ATTO AMMINISTRATIVO

Articolo 66
(Procedura d'urgenza)

Articolo 67
(Discussione generale)

Articolo 68
(Proposta di non passaggio agli articoli)

Articolo 69
(Presentazione degli emendamenti)

Articolo 70
(Esame degli articoli e degli emendamenti)

Articolo 71
(Ritiro degli emendamenti)

Articolo 72
(Ordini del giorno)

Articolo 73
(Correzioni formali)

Articolo 74
(Votazione dei progetti di legge)

Articolo 75
(Votazione degli emendamenti)

Articolo 76
(Approvazione dei regolamenti delegati)

CAPO VII
ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA
E DI BILANCIO E DEL DOCUMENTO ANNUALE
DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 77
(Sessione di bilancio)

Articolo 78
(Discussione e approvazione)

Articolo 79
(Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale)

Articolo 80
(Emendamenti al disegno di legge di bilancio)

Articolo 81
(Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti)

Articolo 82
(Procedura di approvazione del Documento Annuale di Programmazione)

CAPO VIII
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI
E RISOLUZIONI

Articolo 83
(Presentazione)

Articolo 84
(Interrogazioni)

Articolo 85
(Svolgimento delle interrogazioni in Consiglio)

Articolo 86
(Risposta scritta)

Articolo 87
(Svolgimento delle interrogazioni in Commissione)

Articolo 88
(Interrogazioni a risposta immediata)

Articolo 89
(Interpellanze)

Articolo 90
(Svolgimento delle interpellanze)

Articolo 91
(Norme comuni per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze)

Articolo 92
(Seduta dedicata agli atti di sindacato ispettivo)

Articolo 93
(Mozioni)

Articolo 94
(Svolgimento delle mozioni)

Articolo 95
(Emendamenti alle mozioni)

Articolo 96
(Trasformazione delle mozioni)

Articolo 97
(Votazione delle mozioni)

Articolo 98
(Discussione)

Articolo 99
(Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione)

Articolo 100
(Risoluzioni)

Articolo 101
(Mozione di sfiducia)

Articolo 102
(Censura ad un singolo Assessore)

Articolo 103
(Decisioni in ordine alle petizioni)

Articolo 104
(Sentenze della Corte costituzionale e referendum abrogativi)

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 105
(Norme transitorie)

Articolo 106
(Procedura per l'approvazione)

Articolo 107
(Modificazioni e integrazioni del Regolamento)

Articolo 108
(Termine per l'efficacia)

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
(Il Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo, a norma dell'articolo 43 dello Statuto.

Articolo 2
(Prima riunione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni, a norma dell'articolo 44 dello Statuto.

Articolo 3
(Prerogative e doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

2. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto.

3. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sessioni del Consiglio e di partecipare alle sedute dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni, dei Comitati di cui fanno parte e del Collegio dei Revisori dei conti.

4. L'assenza del Consigliere, oltre che per motivi di salute e per cause di forza maggiore, si considera giustificata qualora si rechi fuori sede per missioni ed incarichi per conto della Regione, per ragioni del suo ufficio e nel caso di cui al comma 5 dell'articolo 16.

5. L'assenza è altresì giustificata per altri motivi connessi all'attività politica, attestati dal Presidente del Gruppo consiliare.

6. In caso di assenza non giustificata, al Consigliere viene operata una ritenuta del tre per cento sull'indennità.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio, il quale, decorsi trenta giorni dal ricevimento, le comunica all'Assemblea nella prima seduta utile.

Articolo 4

(Diritto di accesso dei Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno diritto a prendere visione e acquisire copia di tutti i provvedimenti adottati dagli organi della Regione, dagli uffici regionali e dagli enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate e di tutti gli atti presupposti in essi richiamati e ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni che ritengono utili per l'espletamento del loro mandato, nei limiti consentiti dalla legge.

2. Al diritto di accesso dei Consiglieri non può essere opposta la natura riservata dei documenti.

3. I Consiglieri sono vincolati all'osservanza del segreto nei casi indicati dalla legge e dalle disposizioni in materia di *privacy*.

4. La richiesta del Consigliere è presentata al dirigente del servizio competente, il quale deve assolvere alla richiesta di accesso con la massima tempestività e comunque non oltre dieci giorni. In caso di deliberazioni di organi regionali il Consigliere potrà prenderne visione non appena le stesse siano state perfezionate.

5. Qualora gli uffici non provvedano nei tempi e nei modi di cui al comma 4, il Consigliere può presentare istanza al Presidente del Consiglio, che è tenuto ad attivarsi immediatamente al fine di garantire che la richiesta di accesso sia assolta.

CAPO II

GLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 5

(Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio regionale procede nella prima seduta alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.

2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

3. Alla rielezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la loro scadenza.

4. Qualora il Presidente non proceda alla convocazione del Consiglio entro i termini di cui al comma 3, provvede uno dei due Vice Presidenti.

5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procede alla rielezione a norma dell'articolo 46, commi 3, 4 e 5 dello Statuto.

Articolo 6

(Il Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.

2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e assicura l'osservanza del Regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

3. Il Presidente inoltre:

a) provvede all'insediamento delle Commissioni ai sensi dell'articolo 17 e dei Comitati ai sensi degli articoli 39 e 40;

b) assegna gli atti alle Commissioni consiliari e dirime, sentito l'Ufficio di Presidenza, eventuali conflitti di competenza tra le Commissioni medesime;

c) verifica la ricevibilità della mozione di sfiducia di cui all'articolo 71, comma 1 dello Statuto;

d) decide, sentito l'Ufficio di Presidenza, sulla irricevibilità degli atti proposti all'esame del Consiglio;

e) dichiara lo scioglimento del Consiglio al di fuori dei casi previsti dall'articolo 126, comma 1 della Costituzione;

f) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 7

(L'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni attribuite al Consiglio, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun Consigliere e di ciascun Gruppo;

b) delibera la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consiglio e sovrintende alla gestione del bilancio stesso;

c) disciplina, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, l'organizzazione del Consiglio e coordina i lavori delle Commissioni e dei Comitati, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni;

d) riferisce al Consiglio in ordine alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri;

e) programma le sedute del Consiglio e formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 dello Statuto;

f) accerta la natura dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 3 dello Statuto;

g) adotta i regolamenti di organizzazione e di biblioteca;

h) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Le decisioni e le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono comunicate ai Gruppi consiliari a cura del Presidente del Consiglio.

3. L'Ufficio di Presidenza, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, rimane in carica fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.

Articolo 8

(I Vice Presidenti)

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

2. Tra i due Vice Presidenti precede quello che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Articolo 9

(I Consiglieri Segretari)

1. I Consiglieri Segretari:

a) sovrintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute e alla loro conservazione e redigono il processo verbale delle sedute non pubbliche;

b) danno lettura degli atti in discussione;

c) esercitano la funzione di scrutatori;

d) attestano il contenuto delle deliberazioni del Consiglio;

e) concorrono al buon andamento dei lavori, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.

2. In caso di assenza di un Consigliere Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente incarica altro Consigliere di svolgerne le funzioni.

Articolo 10

(Ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri)

1. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 50, comma 5 dello Statuto, subito dopo il suo insediamento verifica d'ufficio, a cominciare dai propri componenti, se sussistono cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei Consiglieri eletti.

2. Il Presidente del Consiglio, qualora l'Ufficio di Presidenza abbia ritenuto configurarsi l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di una condizione di incompatibilità, provvede immediatamente alla formale contestazione al Consigliere interessato, che può presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della formale contestazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza trasmette al Consiglio una relazione, sulla base della quale il Consiglio stesso delibera.

4. Qualora il Consiglio regionale accerti l'esistenza di una condizione di incompatibilità, il Presidente invita per iscritto il Consigliere interessato a optare tra il mandato regionale e la carica che costituisce causa di incompatibilità.

5. Qualora il Consigliere opti per la carica che costituisce condizione di incompatibilità, ovvero non eserciti l'opzione entro dieci giorni dalla ricezione

dell'invito del Presidente, il Consiglio ne dichiara la decadenza.

6. Le deliberazioni del Consiglio sulla ineleggibilità e sulla incompatibilità dei Consiglieri sono pubblicate immediatamente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Articolo 11

(I Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 dello Statuto. Il numero minimo richiesto per costituire un Gruppo è di tre Consiglieri. L'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi con un numero inferiore di Consiglieri qualora questi siano eletti in liste che abbiano partecipato alle elezioni in tutto il territorio regionale e a condizione che i Gruppi siano collegati alle liste che li hanno candidati.

2. I Consiglieri sono tenuti a dichiarare al Presidente, per iscritto, a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.

3. I Consiglieri che non intendono appartenere ai Gruppi formati sulla base delle liste in cui sono stati eletti o che sono stati eletti in liste regionali che non hanno i requisiti per formare un Gruppo, sono assegnati al Gruppo misto.

4. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del proprio Presidente almeno tre giorni prima della data di insediamento del Consiglio di cui all'articolo 2.

5. I Gruppi si intendono regolarmente costituiti a far data dalla comunicazione di cui al comma 2.

6. I Consiglieri e i Gruppi sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio le eventuali variazioni circa l'appartenenza al Gruppo e circa le cariche interne.

7. La richiesta di appartenenza da parte di un Consigliere ad un Gruppo diverso da quello di origine è soggetta a formale accettazione del Presidente del Gruppo, sentiti i Consiglieri già iscritti al Gruppo medesimo.

8. I singoli Gruppi, al fine di conseguire obiettivi strategici comuni, possono attivare forme di coordinamento permanente, previa comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio.

9. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di risorse, strutture, personale e servizi in proporzione alla loro consistenza numerica e tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo.

Articolo 12

(La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio, nei casi previsti:

a) dall'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e);

b) dall'articolo 11, comma 8;

c) dall'articolo 16, comma 1;

d) dall'articolo 19, comma 3;

e) dall'articolo 44;

f) dall'articolo 45, comma 3;

- g) dall'articolo 85, comma 2;
- h) dall'articolo 88, comma 3;
- i) dall'articolo 94, comma 1;
- l) dall'articolo 98, comma 2;
- m) dall'articolo 107, comma 2.

2. Il Presidente del Consiglio inoltre può convocare la Conferenza ogniqualvolta lo ritenga utile per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e dei Comitati.

3. Alla Conferenza partecipa il Presidente della Giunta regionale o suo delegato quando si discute dell'organizzazione dei lavori.

Articolo 13

(Statuto delle opposizioni)

1. Nella programmazione delle sedute del Consiglio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) e all'articolo 44, almeno un quarto del tempo disponibile deve essere riservato alla trattazione degli argomenti indicati dai Gruppi di minoranza. Salvo diverso accordo, la quota riservata è ripartita in proporzione alla consistenza dei Gruppi stessi.

2. Le questioni pregiudiziali o sospensive tendenti ad escludere o rinviare la trattazione e la votazione degli argomenti inseriti nel calendario nella quota temporale riservata ai Gruppi di minoranza sono ammissibili solo previo assenso del Gruppo interessato.

3. Nella compilazione dell'ordine del giorno per lo svolgimento delle interrogazioni a norma dell'articolo 85, il Presidente del Consiglio riserva agli argomenti indicati dai Gruppi di minoranza almeno tre quinti degli oggetti posti all'ordine del giorno stesso.

4. Le coalizioni di minoranza, come risultanti dall'esito elettorale, hanno facoltà di nominare i portavoce delle opposizioni, di norma nella persona del candidato a Presidente della Giunta regionale e comunque con la designazione unanime dei Presidenti dei Gruppi consiliari che compongono la coalizione.

5. I portavoce delle opposizioni hanno la facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri Consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il Documento Annuale di Programmazione, il Bilancio di previsione e gli atti di programmazione regionale.

6. I portavoce delle opposizioni hanno diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta.

7. Ai portavoce delle opposizioni sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza le risorse e gli strumenti necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.

Articolo 14

(Il Collegio dei revisori dei conti)

1. Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio elegge nel proprio seno e al di fuori dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.

2. Le modalità di elezione e il numero dei componenti sono stabiliti con la legge di contabilità, ai sensi dell'articolo 78, comma 2 dello Statuto.

Articolo 15

(Le Commissioni consiliari permanenti e i Comitati permanenti)

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- a) I - Affari istituzionali e comunitari;
- b) II - Attività economiche e governo del territorio;
- c) III - Sanità e servizi sociali.

2. Sono istituiti i seguenti Comitati permanenti:

- a) Comitato per la legislazione;
- b) Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale.

3. Le competenze delle Commissioni permanenti sono stabilite nella tabella allegata al presente Regolamento.

4. Le Commissioni permanenti e i Comitati vengono rinnovati dopo trenta mesi dalla loro costituzione e i loro componenti possono essere confermati.

Articolo 16

(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è fissato dall'Ufficio di Presidenza di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni.

2. Ciascun Gruppo consiliare e ogni componente politica del Gruppo misto procedono, subito dopo la loro costituzione, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti. Il Presidente del Consiglio cura che l'assegnazione avvenga in modo che nelle Commissioni sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi consiliari, nonché tra maggioranza e minoranze.

3. Ogni Consigliere è assegnato ad almeno una Commissione permanente.

4. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli altri Consiglieri componenti della Giunta stessa non possono essere designati a far parte delle Commissioni e sono sostituiti da altro Consigliere dello stesso Gruppo o da un Consigliere di altro Gruppo.

5. Ciascun Consigliere può farsi sostituire a tutti gli effetti, ivi compreso il voto, alle sedute delle Commissioni di cui è membro da altro Consigliere appartenente ad altra Commissione, previa comunicazione scritta del Presidente del Gruppo consiliare al Presidente della Commissione. In tale caso non deve essere prodotta alcuna giustificazione.

6. Ogni Consigliere ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, a sedute di Commissioni diverse da quella di cui fa parte.

7. I componenti della Giunta regionale hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

Articolo 17

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, nella prima seduta convocata

dal Presidente del Consiglio, procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.

3. Le Commissioni procedono con un'unica votazione a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Ogni Consigliere scrive sulla scheda un solo nome.

4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

5. Non possono ricoprire la carica di Presidente o Vice Presidente i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

6. La carica di Presidente di Commissione permanente è incompatibile con quella di Presidente di altra Commissione permanente.

7. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni, nella prima seduta utile.

Articolo 18

(Assegnazione degli atti in Commissione)

1. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atto amministrativo e in generale gli affari sui quali le Commissioni siano chiamate a pronunciarsi alla Commissione competente per materia o con competenza prevalente, salvo quanto previsto al comma 2. L'atto può essere assegnato anche ad altra Commissione in sede consultiva per gli aspetti di propria competenza.

2. I progetti e le proposte di cui al comma 1 possono essere assegnati a più Commissioni in sede referente quando non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. In tale ipotesi, l'esame dell'atto è svolto in seduta comune e assume la Presidenza il Presidente di Commissione più anziano di età. Le Commissioni possono costituire un sottogruppo per l'espletamento dell'attività istruttoria.

3. I progetti di legge e le proposte di regolamento sono altresì assegnate dal Presidente del Consiglio al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 39.

4. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione degli atti di cui al comma 1, trasmette gli stessi al Centro per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto, qualora abbiano incidenza sulle materie che riguardano le politiche di genere. Il Centro comunica il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

5. La Commissione cui sia stato assegnato un atto può richiedere il parere di altra Commissione informandone il Presidente del Consiglio.

6. I progetti di legge che comportino spese o entrate devono in ogni caso essere sottoposti all'esame in sede consultiva della I Commissione.

7. Sulle proposte in materia di Bilancio, di Piano Urbanistico Territoriale, di Piano Regionale di Sviluppo e di Documento Annuale di Programmazione deve essere obbligatoriamente acquisito il parere consultivo delle altre Commissioni permanenti.

Articolo 19

(Legge comunitaria regionale)

1. Il progetto di legge comunitaria regionale di cui all'articolo 25, comma 2 dello Statuto è assegnato alla I Commissione permanente per l'esame generale ed alle altre Commissioni per l'esame delle materie di rispettiva competenza.

2. Entro quindici giorni dalla assegnazione, ciascuna Commissione competente per materia esamina il progetto di legge e trasmette il proprio parere alla I Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentirne l'esame in Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce in particolare, il termine previsto per la votazione finale da parte del Consiglio.

Articolo 20

(Pareri del Consiglio delle Autonomie Locali e procedure)

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di un atto di cui all'articolo 29, comma 1 dello Statuto di iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 35 dello Statuto stesso diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al Consiglio delle Autonomie Locali. Il Consiglio esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento e, decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

2. Qualora la Commissione consiliare referente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha già espresso il proprio parere, il Presidente della Commissione trasmette l'atto stesso al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali per un nuovo esame. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell'atto stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

3. Il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nell'ipotesi di cui all'articolo 29, comma 2 dello Statuto, procede ai sensi della richiamata norma statutaria.

Articolo 21

(Convocazione delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti e, in caso di loro impedimento, dai Vice Presidenti, con la diramazione dell'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della seduta.

2. Le Commissioni si riuniscono in giorni diversi e comunque in orari obbligatoriamente diversi, oltre che non coincidenti con le sedute del Consiglio regionale.

CAPO III

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI E DEI COMITATI

Articolo 22

(Pubblicità delle sedute e processo verbale)

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

La pubblicità dei lavori delle Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 dello Statuto, è assicurata mediante la pubblicazione del processo verbale, nonché, nei casi decisi all'unanimità dalle Commissioni, mediante trasmissioni in diretta per mezzo degli strumenti multimediali a disposizione.

2. Di ogni seduta della Commissione si redige processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun Consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal dirigente responsabile ed è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce. Copia del verbale è inviata all'Ufficio di Presidenza.

Articolo 23

(Validità delle decisioni delle Commissioni)

1. La Commissione è validamente costituita in sede referente con la presenza di almeno la metà dei componenti. Per la sede redigente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. In mancanza del numero legale il Presidente rinvia l'apertura della seduta per quindici minuti, trascorsi i quali, se persiste la mancanza del numero legale, la seduta va dichiarata deserta.

3. Le Commissioni deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti, astenuti compresi. All'atto della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 24

(Ordine dei lavori in Commissione)

1. L'ordine del giorno di ciascuna Commissione è predisposto in modo da assicurare l'esame delle proposte contenute nel programma delle attività del Consiglio di cui all'articolo 44, comprensive degli argomenti indicati dai Gruppi di opposizione.

2. Le Commissioni debbono comunque trattare con precedenza le proposte per le quali sia stata deliberata l'urgenza ai sensi dell'articolo 66.

3. La Giunta e gli altri proponenti hanno facoltà di chiedere la trattazione immediata di atti giacenti. Sulla richiesta la Commissione decide a maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente della Commissione può iscrivere all'ordine del giorno altri oggetti di carattere urgente, dandone comunicazione almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Articolo 25

(Discussione in Commissione)

1. La discussione in Commissione è introdotta dal Presidente o da un relatore da lui incaricato.

2. Ciascuna Commissione permanente può istituire, per l'esame degli affari di sua competenza, sottocommissioni cui affidare compiti di studio e di proposta.

3. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovano contemporaneamente atti vertenti sullo stesso argomento, l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è termi-

nata la discussione. In tal caso, dopo l'esame preliminare, la Commissione può affidare ad una sottocommissione la formulazione di un testo unificato.

Articolo 26

(Istruttoria in sede referente)

1. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'acquisizione e valutazione di una relazione contenente i seguenti elementi di conoscenza dei quali l'atto deve essere corredato:

a) la necessità del ricorso allo strumento legislativo;

b) la compatibilità con il quadro normativo nazionale e il rispetto delle competenze e delle autonomie locali e funzionali;

c) il coordinamento con la normativa regionale esistente;

d) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli;

e) la relazione economico-finanziaria;

f) l'impatto del progetto di legge sull'organizzazione amministrativa.

2. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1, la Commissione competente, valutata la relazione ai progetti di legge, può chiedere alla Giunta o alle strutture tecniche del Consiglio regionale di fornire ulteriori relazioni, dati e informazioni, in attesa delle quali la Commissione può sospendere la trattazione dell'atto.

3. La Commissione può inserire, su proposta del Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 61, comma 5 dello Statuto, apposite clausole valutative, indicando le finalità, i metodi, i tempi e la periodicità della valutazione.

4. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione. Con la stessa relazione, la Commissione può proporre iniziative di comunicazione pubblica per la divulgazione della sua conoscenza tra i destinatari.

Articolo 27

(Procedimento in sede referente)

1. La Commissione permanente, dopo aver proceduto all'esame preliminare della proposta assegnata, passa alla discussione dei singoli articoli.

2. La Commissione trasmette al Consiglio la proposta e gli emendamenti eventualmente approvati, nominando un relatore. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Non sono ammissibili in Commissione eccezioni pregiudiziali volte a ritardare l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire al Consiglio.

4. La proposta assegnata, qualora riporti il voto sfavorevole della Commissione, è trasmessa con relazione al Presidente del Consiglio, che ne informa il proponente.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il proponente può sempre chiedere che la proposta sia sottoposta all'esame dell'Assemblea. In tale caso l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, nella quale riferisce il Presidente della Commissione.

6. Le relazioni scritte della Commissione che accompagnano gli atti trasmessi in Consiglio sono distribuite ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione, tranne che, nei casi di urgenza, l'Ufficio di Presidenza deliberi termini minori o la Commissione autorizzi la relazione orale.

Articolo 28

(Esame in sede redigente)

1. Il Presidente del Consiglio, salve le eccezioni previste dall'articolo 37, comma 2 dello Statuto e per le proposte di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e di iniziativa popolare, assegna in sede redigente i progetti di legge alle Commissioni permanenti per la deliberazione dei singoli articoli. È riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Presidente dà comunicazione dell'assegnazione alla Giunta regionale e ai Gruppi consiliari.

2. Fino alla conclusione della discussione generale e comunque prima del passaggio alla discussione degli articoli, il progetto di legge è rimesso alla discussione e all'approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un Gruppo consiliare.

Articolo 29

(Procedimento in sede redigente)

1. Alla discussione e all'istruttoria legislativa in sede redigente si applicano le disposizioni dell'articolo 27, in quanto compatibili.

2. Per la votazione sui singoli articoli e sugli emendamenti si applicano le disposizioni di cui al Capo VI, in quanto compatibili.

3. Le questioni pregiudiziali, ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'articolo 31, commi 1 e 2.

4. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati ordini del giorno ai sensi dell'articolo 72. Se la Commissione è favorevole, vengono trasmessi all'Assemblea unitamente all'articolato.

5. Ogni Consigliere, anche non appartenente alla Commissione, ha diritto a presentare emendamenti e a partecipare alla discussione.

6. Per le correzioni formali del testo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, in quanto compatibili.

Articolo 30

(Esame in sede consultiva)

1. Quando le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto e in ogni altro caso previsto dalla legge e dal presente Regolamento, devono provvedere entro venti giorni dalla assegnazione, salvo termini diversi previsti dalla legge o dal presente Regolamento. Decorso tale termine, il parere si intende reso.

Articolo 31

(Termine per i lavori delle Commissioni)

1. Le Commissioni riferiscono al Consiglio entro e

non oltre due mesi dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b). Entro tale termine è effettuata la consultazione nelle forme di cui all'articolo 20 dello Statuto.

2. Le Commissioni possono chiedere al Presidente del Consiglio una proroga del termine per un periodo non superiore ad un mese.

3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, su richiesta dei proponenti o della Giunta regionale, gli atti sono inclusi nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, dinanzi al quale riferiscono direttamente la Giunta o uno dei Consiglieri proponenti.

4. Il Consiglio può deliberare di rinviare l'atto in Commissione, assegnando alla stessa un termine per riferire.

5. Per le proposte di iniziativa popolare, qualora la Commissione competente non abbia provveduto nel termine di cui all'articolo 36, comma 3 dello Statuto, il Presidente del Consiglio riferisce direttamente all'Assemblea.

Articolo 32

(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari)

1. Nell'ambito del processo di formazione degli atti normativi comunitari al quale la Regione partecipa nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi, la I Commissione permanente, sentite le altre Commissioni competenti per materia, propone al Consiglio risoluzioni per definire gli indirizzi ai quali dovrà attenersi il Presidente della Giunta.

2. Per i fini di cui al comma 1 il Presidente della Giunta informa periodicamente il Consiglio regionale delle iniziative assunte nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi comunitari, ed in particolare:

a) delle proposte elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati ed organismi nazionali e comunitari alla cui attività la Regione partecipa con i propri organi, con particolare riferimento alla Conferenza Stato-Regioni;

b) delle proposte e delle materie di competenza della Regione che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea;

c) delle osservazioni che la Giunta regionale intende trasmettere agli organi dell'Unione Europea.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le informazioni ricevute ai Presidenti delle Commissioni permanenti ed ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

4. I progetti di atti comunitari inoltrati al Consiglio regionale dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome sono trasmessi alla I Commissione consiliare che, entro sette giorni dalla assegnazione, può proporre al Consiglio di deliberare la trasmissione di osservazioni ai competenti organi statali.

Articolo 33

(Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari)

1. Le Commissioni permanenti, ai fini dell'esercizio

della funzione di controllo di cui all'articolo 53 dello Statuto, riferiscono con apposite relazioni sullo stato di attuazione delle leggi regionali, in base agli elementi di conoscenza che devono essere forniti dalla Giunta regionale e da eventuali altri soggetti attuatori previsti dalle leggi medesime, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

2. Le Commissioni permanenti riferiscono inoltre sullo stato di attuazione delle deliberazioni consiliari, in particolare degli atti di indirizzo e programmazione ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di governo di cui all'articolo 43, comma 2, lettera a) dello Statuto.

3. Ai fini del controllo, il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio copia degli atti deliberativi della Giunta, non appena adottati in via definitiva. Al medesimo obbligo sono tenuti i Presidenti di enti, aziende e agenzie istituiti dalla Regione, anche attraverso strumenti telematici.

4. Sulla attività di controllo le Commissioni riferiscono al Consiglio ogni qual volta lo ritengano necessario e comunque con una relazione annuale. Il Consiglio discute le relazioni delle Commissioni nella prima seduta utile, o, comunque, non oltre un mese dalla data di presentazione.

Articolo 34

(Valutazione delle politiche pubbliche)

1. Le Commissioni consiliari effettuano la valutazione delle politiche pubbliche in termini di analisi degli effetti prodotti dalle leggi approvate dal Consiglio regionale, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 nei progetti di legge ritenuti di maggiore impatto sono inserite clausole valutative, per definire tempi e modalità con i quali la Giunta regionale è tenuta a produrre informazioni necessarie all'esercizio della valutazione.

3. Le Commissioni consiliari svolgono l'attività di valutazione d'intesa con il Comitato per la legislazione di cui all'articolo 39, in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ed alla vigilanza sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori.

Articolo 35

(Le Commissioni speciali)

1. Il Consiglio può istituire con legge Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e per indagini e studi attinenti ad aspetti istituzionali dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali o a problematiche interessanti la collettività regionale.

Articolo 36

(Le Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio dispone inchieste su materie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. La proposta di nomina di Commissione di inchiesta è deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta.

2. I componenti delle Commissioni di inchiesta sono tenuti alla riservatezza per tutta la durata dei lavori della Commissione.

Articolo 37

(Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta)

1. Le Commissioni speciali e di inchiesta sono costituite in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio e disporre l'automatico scioglimento della stessa.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa e previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza, per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato.

Articolo 38

(Indagini conoscitive)

1. Nelle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre indagini conoscitive ai sensi dell'articolo 53, comma 6 dello Statuto, dirette ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Consiglio.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 si dà luogo previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con una relazione scritta avanzando eventuali proposte di risoluzione di cui all'articolo 100.

Articolo 39

(Il Comitato per la legislazione)

1. Il Comitato per la legislazione, previsto dall'articolo 61 dello Statuto, è composto in modo paritetico da sei Consiglieri di cui tre designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, procede alla costituzione del Comitato.

3. Le designazioni della maggioranza e delle minoranze contengono rispettivamente l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente.

4. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla costituzione del Comitato e alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

5. Il Comitato:

a) esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente;

b) formula proposte per la previsione e l'inseri-

mento nei testi legislativi di apposite clausole valutative;

c) formula il parere sul programma di delegificazione, riordino e semplificazione di cui all'articolo 43;

d) cura la redazione del Rapporto annuale sulla legislazione;

e) esprime pareri al Consiglio sui progetti di legge di delegificazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 dello Statuto e sui progetti di testi unici, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 dello Statuto.

6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.

7. I pareri e le proposte formulate dal Comitato sono trasmessi alla Commissione competente entro venti giorni dalla assegnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

8. Qualora la Commissione non accolga il parere e le proposte del Comitato, deve indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio, allegando la nota del Comitato.

Articolo 40

(Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale)

1. Il Comitato è composto da cinque Consiglieri, di cui tre espressione dei Gruppi di maggioranza e due dei Gruppi di minoranza.

2. La maggioranza e le minoranze designano entro venti giorni, su richiesta del Presidente del Consiglio, i componenti del Comitato.

3. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle proposte dei Gruppi, procede alla costituzione del Comitato.

4. Le designazioni dei Gruppi di minoranza e di maggioranza contengono rispettivamente l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente.

5. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla costituzione del Comitato e alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

6. Il Comitato svolge le seguenti attività:

a) monitoraggio sull'attività e sugli atti degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate;

b) monitoraggio degli adempimenti concernenti l'attuazione delle leggi e delle deliberazioni regionali, informando anche le Commissioni competenti.

7. Il Comitato riferisce al Consiglio con una relazione con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 41

(Norme comuni per i Comitati permanenti)

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente dei Comitati di cui agli articoli 39 e 40 è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza e di Presidente di Commissione permanente.

2. Per quanto non espressamente disposto dagli articoli 39 e 40 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sull'attività delle Commissioni permanenti.

Articolo 42

(Clausole valutative)

1. Le clausole valutative consistono in disposizioni inserite nei progetti di legge con cui vengono definiti tempi, modalità e procedure con le quali i soggetti individuati sono obbligati a trasmettere le informazioni necessarie all'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione della legge ed alla verifica degli effetti che la medesima legge produce o ha prodotto nella società regionale.

2. Ogni clausola valutativa contiene:

a) l'individuazione dei soggetti che hanno l'onere di produrre le informazioni;

b) le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze conoscitive;

c) l'indicazione delle modalità e dei tempi previsti per la trasmissione delle informazioni;

d) la eventuale previsione di adeguate risorse per l'esercizio dell'attività di controllo e di valutazione.

3. Le informazioni prodotte in attuazione delle clausole valutative sono esaminate dalla struttura operante all'interno del processo legislativo e sono presentate alla Commissione competente per la valutazione.

Articolo 43

(Riordino e semplificazione normativa)

1. Con cadenza biennale la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio un programma di delegificazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, ai sensi degli articoli 39, comma 2 e 40 dello Statuto.

2. Il programma indica uno o più settori omogenei interessati al riordino, con l'indicazione delle priorità e delle relative iniziative legislative.

3. Il Consiglio regionale fissa con legge i criteri direttivi e gli adempimenti procedurali cui la Giunta si deve conformare, nonché il termine entro il quale la Giunta stessa deve presentare le relative iniziative legislative.

CAPO IV

SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 44

(Programma delle attività del Consiglio)

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, con periodicità almeno trimestrale, convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nonché i Presidenti delle Commissioni permanenti ed il Presidente della Giunta regionale o suo delegato per formulare il programma delle attività del Consiglio con l'indicazione degli argomenti da trattare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e). Un quarto degli argomenti è inserito su indicazione dei Gruppi consiliari di opposizione. Il Presidente comunica al Consiglio il programma delle attività.

2. Gli atti dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 66 sono automaticamente inseriti nel programma delle attività e trattati con precedenza.

3. Nell'ambito del programma sono stabilite le sedute dedicate esclusivamente, con frequenza mensile, alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 45

(Concertazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1 dello Statuto, informa il Consiglio regionale, prima dell'inizio della fase formale di concertazione sugli atti di programmazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, preannunciando, nelle linee generali, il contenuto degli atti da sottoporre a concertazione.

2. Il Consiglio regionale può adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al comma 1, una risoluzione contenente le linee di indirizzo cui deve attenersi il Presidente della Giunta regionale nella successiva fase di concertazione.

3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della presentazione della Relazione annuale da parte del Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera k) dello Statuto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, convoca annualmente la Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro.

4. Il Consiglio regionale, sulla base degli atti della Conferenza, può adottare linee di indirizzo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 dello Statuto.

Articolo 46

(Convocazione del Consiglio regionale)

1. Il Presidente convoca il Consiglio in seduta ordinaria ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto.

2. Il Consiglio è convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza;

b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) la richiesta deve indicare gli atti da porre all'ordine del giorno ed il Consiglio deve tenersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente del Consiglio la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.

3. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni Consigliere almeno cinque giorni prima della seduta. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto.

4. Una sessione può articolarsi in più sedute anche in giorni diversi.

Articolo 47

(Inserimento di atti all'ordine del giorno)

1. Su richiesta del Presidente della Giunta o di uno dei Presidenti delle Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine del giorno atti di carattere urgente, dandone comunicazione a tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima della data della seduta.

2. Per discutere e deliberare su atti che non siano iscritti all'ordine del giorno è necessaria una decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti da adottarsi all'inizio della seduta dopo le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 49.

Articolo 48

(Apertura e chiusura delle sedute)

1. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta e chiusa la seduta, e comunica il giorno e l'ora della seduta seguente.

2. Il Presidente, in apertura, dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei processi verbali delle sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni.

3. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, si intende approvato senza votazione.

4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche oppure per fatto personale ai sensi dell'articolo 61.

Articolo 49

(Comunicazioni al Consiglio)

1. In apertura di seduta, dopo le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 2, il Presidente del Consiglio dà notizia:

a) delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo avverso le leggi della Regione o promosse da questa avverso le leggi statali e delle altre regioni e delle relative decisioni;

b) delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni di cui all'articolo 85 ed alle interpellanze di cui all'articolo 90;

c) delle indagini conoscitive promosse dalle Commissioni permanenti e delle richieste di istituzione di Commissioni di inchiesta;

d) ogni altra informazione che ritenga utile per l'attività del Consiglio.

2. Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio non sono ammessi interventi.

3. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere di fare comunicazioni all'Assemblea. Sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 100.

Articolo 50

(Verifica del numero legale)

1. Il numero legale di cui all'articolo 51, comma 4 dello Statuto, deve sussistere all'atto di ciascuna votazione.

2. Il Presidente accerta d'ufficio la sussistenza del numero legale e, qualora ne verifichi la mancanza, sospende la seduta per non più di venti minuti.

3. Se al termine dell'eventuale sospensione il Consiglio non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

Articolo 51

(Polizia delle sedute)

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, coadiuvato dai due Segretari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 52

(Disciplina delle sedute)

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama verbalmente. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni; se il Consigliere intende respingere il richiamo, il Presidente invita il Consiglio a decidere senza discussione.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta il Presidente può disporre l'allontanamento del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'allontanamento può essere disposto dal Presidente nei confronti di un Consigliere che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Articolo 53

(Sospensione e scioglimento delle sedute)

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente sospende la discussione o, secondo l'opportunità, scioglie la seduta. In questo caso il Consiglio si intende convocato per il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 54

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Su richiesta motivata del Presidente della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza o di un quinto dei Consiglieri, il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, di riunirsi in seduta non pubblica.

Articolo 55

(Abbigliamento dei Consiglieri e del personale)

1. L'abbigliamento dei Consiglieri in Aula e del personale del Consiglio deve essere conforme al decoro e al prestigio della sede istituzionale.

Articolo 56

(Disciplina del pubblico)

1. Possono accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri e ai componenti della Giunta esclusivamente i dipendenti del Consiglio che svolgono funzioni di assistenza alle sedute.

2. Per entrare nella sede del Consiglio regionale, le persone estranee devono essere munite di un'autorizzazione di entrata, essere decorosamente vestite e devono assistere alle sedute in silenzio nei settori appositamente riservati, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

3. In caso di offesa fatta al Consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il Presidente fa immediatamente individuare il colpevole e lo fa espellere dall'Aula.

4. Analogo provvedimento di espulsione può essere

disposto dal Presidente a carico di chiunque abbia turbato l'ordine della seduta.

Articolo 57

(Processo verbale e resoconto)

1. Di ogni seduta si redige processo verbale, che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun Consigliere ha diritto di far risultare a verbale proprie dichiarazioni.

2. Il processo verbale è redatto dal dirigente responsabile. Dopo la sua approvazione è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da almeno uno dei Consiglieri Segretari ed è depositato presso la Segreteria del Consiglio due giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

3. Di ogni seduta si provvede anche alla redazione di un resoconto integrale.

CAPO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE IN GENERALE

Articolo 58

(Oggetto della discussione)

1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine di precedenza in esso indicato.

2. L'inversione della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere richiesta dalla Giunta o da un sesto dei Consiglieri e deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza dei presenti, fatte salve le garanzie di cui al comma 1 dell'articolo 44.

Articolo 59

(Ordine della discussione)

1. Il Presidente concede la parola e regola l'ordine della discussione.

2. Nessun Consigliere può parlare per più di trenta minuti nella discussione generale e più di dieci minuti nella discussione dei singoli articoli dei progetti di legge, ivi comprese le eventuali proposte di emendamento.

3. In deroga al comma 2, è in ogni caso facoltà del Presidente di determinare, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che delibera con la maggioranza dei quattro quinti, il tempo per la durata degli interventi, fatto salvo il tempo riservato ai relatori.

4. Per i progetti di legge costituiti da un unico articolo si effettua un'unica discussione.

5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori. Nelle ultime tre fattispecie non possono parlare dopo la proposta che un oratore contro ed uno a favore. La durata di ciascun intervento non può comunque eccedere i cinque minuti.

Articolo 60

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale di non porre in di-

scussione un dato atto può essere proposta da un singolo Consigliere prima che abbia inizio la discussione generale.

2. La questione sospensiva per il rinvio della discussione o della deliberazione, o per il rinvio dell'atto in Commissione, può essere proposta da un singolo Consigliere prima della votazione finale.

3. In entrambi i casi la trattazione può continuare solo dopo che il Presidente abbia concesso la parola ad un oratore contro e uno a favore e la questione sia stata respinta.

4. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.

5. Qualora la questione sospensiva sia stata approvata il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sulla durata della sospensiva stessa, e, se questa è approvata, sulla scadenza. In tal caso la Commissione competente può essere convocata in via d'urgenza senza le formalità di cui all'articolo 21.

Articolo 61

(Fatto personale)

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente al termine della discussione in corso.

2. Chi ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

3. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.

Articolo 62

(Votazioni)

1. Il Consiglio delibera, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, con la presenza dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la Costituzione o lo Statuto prevedano una diversa maggioranza.

2. Ai fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali, pur restando in Aula, non esprimono voto.

3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o per alzata di mano.

4. Si procede a votazione per appello nominale nei casi di cui all'articolo 71, commi 1 e 3 dello Statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

5. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

6. Sulle questioni riguardanti persone la votazione è effettuata a scrutinio segreto, deponendo nell'urna apposita scheda.

Articolo 63

(Irregolarità delle votazioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni del presen-

te Regolamento concernenti le modalità di votazione o comunque nel caso di difetto dei dispositivi relativi al procedimento elettronico, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

2. È facoltà del Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, disporre la verifica della votazione. La verifica è effettuata per controprova con i Consiglieri che hanno partecipato alla votazione.

Articolo 64

(Risultato delle votazioni)

1. I Consiglieri Segretari sovrintendono alla verifica delle votazioni e procedono al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli, contrari, astenuti e dei presenti non votanti.

2. I Consiglieri Segretari, nel caso di votazioni per alzata di mano, provvedono al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli, contrari, astenuti e dei presenti non votanti. In caso di votazioni per appello nominale, verificano il nome dei Consiglieri.

3. Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il Consiglio non approva».

Articolo 65

(Proposte respinte)

1. Una proposta respinta dal Consiglio non può essere ripresentata se non dopo sei mesi.

CAPO VI

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE, DI REGOLAMENTO DELEGATO E DI ATTO AMMINISTRATIVO

Articolo 66

(Procedura d'urgenza)

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, di un regolamento delegato di cui all'articolo 117, comma 6 della Costituzione o di un atto amministrativo, la Giunta regionale e gli altri proponenti possono chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza.

2. La richiesta di adozione della procedura d'urgenza, prima della assegnazione dell'atto in Commissione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b) è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio, il quale decide con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché la Giunta regionale ove ne faccia richiesta.

3. Qualora la procedura d'urgenza sia richiesta dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, la proposta di atto è immediatamente assegnata alla Commissione competente, che ne inizia l'esame con precedenza su ogni altro argomento.

4. Nel caso in cui la richiesta di procedura d'urgenza sia accettata, tutti i termini procedurali sono ridotti a metà.

5. La procedura d'urgenza non può essere richiesta per le proposte concernenti: bilancio preventivo e consuntivo, istituzione tributi, piano regionale di sviluppo, piano urbanistico territoriale, piano sanitario,

riorganizzazione generale degli uffici regionali e delle funzioni amministrative degli enti locali territoriali.

6. Le proposte di cui al comma 5 sono comunque esaminate dalle Commissioni con precedenza su ogni altro argomento.

Articolo 67

(Discussione generale)

1. La discussione generale precede l'esame dei progetti di legge.

2. La discussione generale è introdotta dalla relazione di maggioranza e dalle eventuali relazioni di minoranza.

3. Nell'ipotesi di unica relazione, in caso di assenza del relatore di maggioranza, la relazione è svolta dal Presidente della Commissione o da altro Consigliere della Commissione medesima da lui designato. In caso di assenza del relatore di minoranza, si intende che lo stesso abbia rinunciato, salvo che abbia conferito la delega ad altro Consigliere della stessa Commissione.

4. Chiusa la discussione generale, hanno facoltà di parlare, nell'ordine, i componenti della Giunta, il Presidente della Giunta, i relatori di minoranza e di maggioranza.

Articolo 68

(Proposta di non passaggio agli articoli)

1. Durante la discussione generale e prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un progetto di legge, ciascun Consigliere può formulare richiesta di non passaggio agli articoli. La richiesta può essere illustrata dal proponente per non più di cinque minuti ed è posta in votazione al termine della discussione generale.

Articolo 69

(Presentazione degli emendamenti)

1. Gli emendamenti devono essere presentati al Presidente del Consiglio regionale almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare fissata per la discussione del testo di legge cui si riferiscono e sono immediatamente comunicati ai Consiglieri.

2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta:

a) qualora siano sottoscritti da un Presidente di Gruppo consiliare o presentati dal rappresentante della Giunta;

b) qualora siano relativi ad atti per i quali sia stata votata l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta ai sensi dell'articolo 47, comma 2;

c) qualora trattasi di emendamenti ad emendamento.

3. Quando appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche a seguito della presentazione di numerosi emendamenti o di emendamenti comportanti aumenti di spesa, il Presidente del Consiglio può rinviare l'atto in Commissione, fissando un termine per riferire.

4. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o articoli aggiuntivi

che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, o che apportano correzioni di mera forma o privi di reale portata significativa, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni sullo stesso oggetto in discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il Consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione.

Articolo 70

(Esame degli articoli e degli emendamenti)

1. Chiusa la discussione generale sul progetto di legge, si passa alla discussione di ciascun articolo nel testo proposto dalla Commissione e del complesso degli emendamenti allo stesso proposti.

2. Gli emendamenti presentati nel corso della seduta vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

Articolo 71

(Ritiro degli emendamenti)

1. Un emendamento si considera ritirato per dichiarazione espressa del proponente o per sua assenza, accertata dal Presidente all'apertura della discussione.

2. Un emendamento ritirato può essere fatto proprio dai soggetti di cui all'articolo 69, comma 2, lettera a).

Articolo 72

(Ordini del giorno)

1. Nel corso della discussione degli articoli di un progetto di legge possono essere presentati ordini del giorno di indirizzo alla Giunta sui criteri da adottare per la loro attuazione.

2. Gli ordini del giorno sono svolti dal proponente e da un rappresentante per ogni Gruppo, ciascuno per non più di cinque minuti e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

3. Sono inammissibili ordini del giorno che riportino i contenuti di cui all'articolo 69, comma 4.

4. L'inammissibilità dell'ordine del giorno è dichiarata dal Presidente, dopo averne dato lettura all'Assemblea.

5. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione.

Articolo 73

(Correzioni formali)

1. Prima della votazione finale i relatori, la Giunta e ciascun Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni che la proposta richiede, anche ai fini di un migliore coordinamento del testo con particolare riguardo agli emendamenti approvati e proporre per iscritto le rettifiche che siano ritenute opportune.

2. Il Consiglio delibera le correzioni proposte o autorizza il Presidente al coordinamento formale del

testo prima che l'atto sia trasmesso al Presidente della Giunta per la promulgazione.

3. Nei casi in cui siano stati introdotti molteplici emendamenti il Presidente, valutata la complessità del testo, può proporre all'Assemblea di rinviare la votazione finale alla seduta successiva demandando alla Commissione competente di procedere al coordinamento del testo, sentito il Comitato per la legislazione.

Articolo 74

(Votazione dei progetti di legge)

1. La votazione dei progetti di legge è effettuata con votazioni separate su ogni articolo e ciascun emendamento proposto. Dopo l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull'intero testo.

2. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, si procede direttamente alla votazione finale.

Articolo 75

(Votazione degli emendamenti)

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, infine, dopo l'approvazione dell'intero testo, quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

2. Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo più emendamenti e subemendamenti che differiscono tra loro esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e quindi un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. È facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Articolo 76

(Approvazione dei regolamenti delegati)

1. Per il procedimento di approvazione dei regolamenti delegati, ai sensi dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, si applicano le norme del procedimento legislativo.

CAPO VII

ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Articolo 77

(Sessione di bilancio)

1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione.

2. La sessione di cui al comma 1 ha durata non superiore a giorni quarantacinque a decorrere dalla effettiva assegnazione degli atti alle Commissioni. La sessione si conclude con la votazione in Consiglio dei due disegni di legge, finanziaria e bilancio, nell'ordine.

3. La programmazione e il calendario dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.

4. Per il fine di cui al comma 3, la Commissione referente stabilisce il calendario delle sedute e il programma delle consultazioni, attuate attraverso le audizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7, d'intesa con le altre Commissioni e con il Presidente del Consiglio.

5. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione del Consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, previste nel bilancio pluriennale.

Articolo 78

(Discussione e approvazione)

1. La discussione generale in Consiglio sui disegni di legge di cui all'articolo 77 è congiunta.

2. Sugli atti di cui al comma 1 non sono proponibili questioni pregiudiziali e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.

3. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale sono votati nell'ordine. Tra la votazione finale del disegno di legge finanziaria e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione deve intercorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

Articolo 79

(Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale)

1. Non sono ammissibili sia in Commissione sia in Assemblea, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale che:

a) non siano compatibili con gli indirizzi e obiettivi programmatici espressi nel Documento Annuale di Programmazione e con i limiti derivanti dagli indirizzi di finanza statale;

b) abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio;

c) comportino variazioni compensative tra risorse autonome e risorse vincolate e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso vincolo di destinazione;

d) comportino aumenti di spese continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata che non siano compensate da riduzioni di spese e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata.

2. Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge finanziaria regionale devono essere riversati, attraverso apposite note di variazione, nel disegno di legge di bilancio.

Articolo 80

(Emendamenti al disegno di legge di bilancio)

1. Al disegno di legge di bilancio possono essere presentati emendamenti concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della legge finanziaria riguardanti fra l'altro:

- a) oneri predeterminati legislativamente;
- b) oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria, quali spese di funzionamento, spese rimborso prestiti;
- c) entrate e spese aventi vincolo di destinazione, ivi compresa l'iscrizione e destinazione dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione per legge o altro;
- d) spese continuative e/o ricorrenti;
- e) entrate e spese i cui stanziamenti non dipendano dal contenuto della legge finanziaria;
- f) ogni altro emendamento di competenza della legge di bilancio.

Articolo 81

(Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti)

1. Il Presidente del Consiglio dichiara l'ammissibilità degli emendamenti presentati al Consiglio. Sull'ammissibilità di quelli presentati in Commissione decide il Presidente della stessa.

2. Gli emendamenti non ammessi in Commissione non possono essere ripresentati in Consiglio. Quelli respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio.

Articolo 82

(Procedura di approvazione del Documento Annuale di Programmazione)

1. Il Documento Annuale di Programmazione, presentato dalla Giunta prima dell'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio, è esaminato dalla I Commissione consiliare, sentito il parere delle altre Commissioni sulle materie di rispettiva competenza. La I Commissione presenta al Consiglio una proposta di risoluzione per l'approvazione del Documento. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Il Consiglio regionale approva il Documento con una risoluzione, la quale può contenere integrazioni e modifiche.

3. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, la Giunta presenta al Consiglio, prima dell'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio, una proposta di aggiornamento degli obiettivi contenuti nel Documento approvato.

CAPO VIII

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E RISOLUZIONI

Articolo 83

(Presentazione)

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni sono presentate al Presidente del Consiglio.

Articolo 84

(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto da un Consigliere al Presidente della Giunta per avere informazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Il Presidente del Consiglio assegna l'interrogazione alla competente Commissione consiliare, qualora l'interrogante non abbia espressamente richiesto la risposta in Consiglio.

Articolo 85

(Svolgimento delle interrogazioni in Consiglio)

1. Il Presidente della Giunta o un componente della stessa rispondono alle interrogazioni entro trenta giorni dalla data della loro presentazione. Il termine è ridotto alla metà per le interrogazioni con richiesta di risposta urgente.

2. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce, per ogni seduta del Consiglio, il tempo da dedicare in apertura dei lavori per lo svolgimento delle interrogazioni.

3. Il Presidente del Consiglio, qualora il Presidente della Giunta o un componente della stessa dichiarino di non poter rispondere, indicandone il motivo, stabilisce, sentiti la Giunta e l'interrogante, la data della seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.

4. Se l'interrogante non si trova presente quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione, salvo i casi di assenza giustificata.

5. Il Consigliere ha diritto di illustrare l'interrogazione e di replicare per dichiarare se sia stato o meno soddisfatto, per un tempo complessivo di cinque minuti. La Giunta ha a disposizione un tempo di cinque minuti per la risposta.

Articolo 86

(Risposta scritta)

1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. Il Presidente della Giunta o un componente della stessa entro quindici giorni dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea e ne dispone l'inserimento integrale nel resoconto della seduta.

Articolo 87

(Svolgimento delle interrogazioni in Commissione)

1. Per lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 in quanto compatibili.

Articolo 88

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno ogni quindici giorni.

2. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con comunicazione trasmessa a tutti i Consiglieri, almeno quarantotto ore prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il Presidente della Regione.

3. Il Presidente del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dispone la trasmissione televisiva o la diffusione con altro strumento multimediale delle sedute.

4. Il Presidente del Consiglio, tra tutte le interrogazioni pervenute prima delle quarantotto ore antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori.

5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrazione e di replica per non più di tre minuti complessivamente. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, risponde per non più di tre minuti.

6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il Presidente del Consiglio le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata.

Articolo 89

(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Articolo 90

(Svolgimento delle interpellanze)

1. Per lo svolgimento delle interpellanze si applicano le disposizioni previste per le interrogazioni dagli articoli 84 e 85, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre sette minuti. Qualora l'interpellante in sede di replica si dichiari insoddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione nel corso della stessa seduta. In tal caso la mozione è trattata non oltre la sessione immediatamente successiva.

Articolo 91

(Norme comuni per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze)

1. Nelle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e delle interpellanze non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 92

(Seduta dedicata agli atti di sindacato ispettivo)

1. Il Consiglio regionale è convocato almeno una volta al mese per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo, esclusi quelli di cui all'articolo 88.

Articolo 93

(Mozioni)

1. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte del Consiglio.

Articolo 94

(Svolgimento delle mozioni)

1. Lo svolgimento delle mozioni ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione o in quella fissata dal Presidente del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Il Consiglio decide senza discussione per alzata di mano. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, essa è discussa entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione.

2. Quale che sia il numero dei firmatari, la mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i quindici minuti, un Consigliere per ogni Gruppo e per ciascuna componente del Gruppo misto e un rappresentante della Giunta. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono permessi altri interventi, salvo che a titolo di dichiarazione di voto, per non più di due minuti.

Articolo 95

(Emendamenti alle mozioni)

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, con il consenso dei proponenti e prima della chiusura della discussione.

2. Gli emendamenti sono discussi con le modalità di cui all'articolo 70, comma 2, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

Articolo 96

(Trasformazione delle mozioni)

1. Una mozione può essere trasformata, con il consenso dei proponenti, in risoluzione senza diritto di svolgimento nel corso della discussione.

Articolo 97

(Votazione delle mozioni)

1. La mozione è posta in votazione nel suo complesso se non è chiesta, anche da un solo Consigliere, la votazione per parti separate. In questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione, la mozione viene votata nel suo complesso.

Articolo 98

(Discussione)

1. Nei casi in cui la trattazione di interrogazioni e interpellanze non abbia luogo entro il termine di cui all'articolo 85, comma 1, la Giunta è tenuta alla rispo-

sta scritta entro e non oltre i dieci giorni successivi, salvo il caso di cui all'articolo 88, comma 2.

2. In caso di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Articolo 99

(Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione)

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che più mozioni, interrogazioni ed interpellanze, relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una unica discussione.

2. Nel caso di cui al comma 1 le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

3. Nel caso di discussione congiunta di più mozioni, le repliche hanno luogo invertendo l'ordine di illustrazione delle medesime da parte dei proponenti.

Articolo 100

(Risoluzioni)

1. Le risoluzioni sono atti del Consiglio diretti a manifestare orientamenti o a definire gli indirizzi su specifici argomenti. In occasione di comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione.

2. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea di propria iniziativa relazioni e proposte di risoluzioni sulle materie di loro competenza.

3. Per la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano le disposizioni di cui agli articoli 94 e 97.

Articolo 101

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 71 dello Statuto, è presentata al Presidente del Consiglio, che ne verifica la ricevibilità ai sensi dell'articolo 50, comma 1 dello Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio, verificata la ricevibilità della mozione, sospende ogni attività dell'Assemblea e delle Commissioni e fissa la discussione della mozione di sfiducia entro quindici giorni, ma non prima di cinque giorni dalla presentazione della mozione stessa.

3. La mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i quindici minuti.

4. Nella discussione possono intervenire il Presidente della Giunta e, per non più di trenta minuti, ciascun Gruppo, compreso quello misto. Possono intervenire, per non più di quindici minuti, altri Consiglieri per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello

del Gruppo consiliare di appartenenza. Ciascun Consigliere può intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

5. Non è consentita la presentazione di emendamenti o di risoluzioni, né la votazione per parti separate.

6. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'approvazione della mozione, dichiara lo scioglimento immediato del Consiglio regionale e ne dà formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Articolo 102

(Censura ad un singolo Assessore)

1. La mozione di censura nei confronti di un singolo Assessore di cui all'articolo 71, comma 3 dello Statuto, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, è posta in discussione nella prima seduta utile.

2. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di trenta minuti, il Presidente della Giunta, l'Assessore per il quale è proposta la censura e ciascun Gruppo compreso il Gruppo misto. Possono intervenire singoli Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del Gruppo consiliare di appartenenza per non più di quindici minuti. Ciascun Consigliere può intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.

3. In caso di approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta dichiara se intende revocare o meno l'Assessore. Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocarlo, deve motivare tale scelta in Assemblea nella seduta successiva.

Articolo 103

(Decisioni in ordine alle petizioni)

1. Il Presidente, in sede di comunicazioni al Consiglio, dà notizia all'Assemblea delle petizioni di cui all'articolo 20, comma 3 dello Statuto e le trasmette alle Commissioni competenti per materia.

2. Le Commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione, ovvero l'archiviazione della petizione qualora ritengano l'oggetto non attinente a comuni necessità o ricompreso in atti già decisi o in proposte all'attenzione del Consiglio. Nella prima ipotesi le Commissioni possono chiedere che la petizione sia trasmessa da parte del Presidente del Consiglio alla Giunta regionale con invito a provvedere, ovvero presentare al Consiglio una proposta di risoluzione.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione da parte del Presidente della decisione adottata dal Consiglio.

Articolo 104

(Sentenze della Corte costituzionale e referendum abrogativi)

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata l'illegittimità di una legge regionale, o nell'ipotesi di abrogazione di disposizioni di una legge regionale a seguito di referendum, il Presidente del Consiglio trasmette gli atti alla Commissione consiliare competente, che può proporre al Consiglio una risoluzione recante eventuali iniziative da assumere.

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 105
(Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si procede alla costituzione delle Commissioni consiliari e dei Comitati di cui all'articolo 15.

2. Le Commissioni in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri, sino alla costituzione delle nuove Commissioni e dei Comitati ai sensi del comma 1.

3. Il Presidente del Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'articolo 17, procede alla riassegnazione degli atti già assegnati alle Commissioni cessate sulla base delle nuove articolazioni delle Commissioni e delle relative competenze previste nella tabella di cui all'articolo 15.

Articolo 106
(Procedura per l'approvazione)

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione non legislativa del Consiglio regionale assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle norme sulla discussione e votazione dei progetti di legge di cui al capo V del Regolamento interno approvato con legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusi gli articoli 46, 48 e 52.

Articolo 107

(Modificazioni e integrazioni del Regolamento)

1. Ciascun Consigliere può presentare al Presidente del Consiglio proposte di modificazioni ed integrazioni al presente Regolamento.

2. Le proposte di cui al comma 1, dopo l'esame referente della I Commissione consiliare, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio, il quale delibera con la maggioranza di cui all'articolo 106.

3. Il testo delle modificazioni ed integrazioni, dopo la votazione finale da parte del Consiglio, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte, fino alla sua scadenza, all'esame referente della Commissione Speciale istituita con la legge regionale 29 luglio 2005, n. 23.

Articolo 108

(Termine per l'efficacia)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di abrogazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consigliere segretario
Eros Brega

Il Presidente
MAURO TIPPOLOTTI

TABELLA A)

I Commissione consiliare - Affari istituzionali e comunitari.

Bilancio, Programmazione generale, Programmazione e Organizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane, Enti dipendenti dalla Regione e società partecipate dalla Regione, Rapporti con gli enti locali, Innovazione e sistemi informativi, Politiche comunitarie, Relazioni internazionali, Cooperazione allo sviluppo, Emigrazione.

II Commissione consiliare - Attività economiche e governo del territorio.

Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Artigianato e cooperazione, Energia, Commercio, Turismo, Governo del territorio, Protezione civile, Urbanistica, Valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Infrastrutture e trasporti, Difesa del suolo, Ciclo idrico integrato, Cave, miniere e acque minerali, Opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, Mobilità.

III Commissione consiliare - Sanità e servizi sociali.

Tutela della salute, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Politiche abitative, Edilizia pubblica, Beni e attività culturali, Volontariato e cooperazione sociale, Sport e impiantistica sportiva, Istruzione e sistema formativo, Formazione professionale, Diritto allo studio, Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Caccia e pesca, Immigrazione.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Lavori preparatori.

- Proposta di deliberazione non legislativa - ATTO n. 772 (VIII legislatura);
- di iniziativa della Commissione speciale per le Riforme statutarie e regolamentari, istituita con legge regionale n. 23 del 29 luglio 2005 ai sensi dell'art. 55 dello Statuto per gli adempimenti di cui agli articoli 84 e 85 dello Statuto;
- testo licenziato dalla Commissione speciale nella seduta del 7 marzo 2007 con l'approvazione unanime dei votanti, designando quale relatore il Presidente della Commissione medesima, Consigliere Ada Girolamini;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta dell'8 maggio 2007, deliberazione n. 141.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.liguria.it

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

SALVATORE FRANCESCO D'AGOSTINO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza
